LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n. 100 del 4.08.2004, si autorizzava il Sindaco ad agire in giudizio innanzi al Tribunale di Rimini, per l'escussione della cauzione definitiva di 212.249,87 Euro (L. 410.973.050) prestata dalla ditta "ICOP" s.r.l. di Pescara, giusta polizza fidejussoria n. 190/071/00902794 emessa dalla "Vittoria Assicurazioni" S.p.A. agenzia di Chieti in data 27.03.2001, a seguito delle inadempienze contrattuali della ditta medesima e relativa risoluzione contrattuale per colpa dell'appaltatore ex art. 119, 4 comma e segg.- D.P.R. n. 554/99, disposta con Determinazione n. 36 del 23.01.2003, nell'ambito dell'appalto per l'esecuzione dei lavori (Opere Edili - I lotto funzionale) relativi alla realizzazione della struttura residenziale per anziani (R.S.A.), giusta contratto Rep. n. 19.257 del 7.05.2001;

- che, con l'anzidetto provvedimento si incaricava, per l'azione in giudizio di cui sopra, conferendogli la prescritta procura al fine di patrocinare gli interessi del Comune, l'avv. Gaetano Rossi con studio in Rimini - Corso D'Augusto n. 100, ove il Sindaco eleggeva il proprio domicilio legale;

Considerato che nell'evolversi di detto giudizio il legale della "Vittoria Assicurazioni" ha fatto presente di essere disponibile a chiudere in nome e per conto della sua cliente la suddetta vertenza corrispondendo al Comune un totale di 90.000,00 Euro comprensivi di interessi e spese legali, nonchè della compensazione legale del residuo credito di Euro 9.388,91 (IVA esclusa) vantato dalla ditta "ICOP" s.r.l. a seguito delle approvate risultanze di collaudo;

Vista a tal proposito la comunicazione faxata dal ns. legale il 19.09. u.s., depositata in atti, con la quale ritiene "estremamente vantaggiosa" l'offerta transattiva proposta dalla parte convenuta in quanto trattasi di importo che molto difficilmente il Tribunale in sede di giudizio potrebbe aumentare tenuto conto della compensazione che molto probabilmente e anche giustamente secondo il ns. legale, il giudice andrebbe a riconoscere per l'avvenuto adempimento parziale del contratto da parte del debitore principale ICOP (oltre il 70% dei lavori eseguiti);

Visto inoltre e preso atto che l'Avv. Rossi suddivide l'importo di transazione (Euro 90.000,00) in due distinte quote di cui una di Euro 86.285,20 a favore del Comune a titolo di capitale, interessi e rimborso spese, mentre l'altra di Euro 3.714,80 a titolo di saldo residuo delle proprie competenze (oneri inclusi) come dedotto dal prospetto contabile allegato all'anzidetta sua comunicazione;

Ritenuta la convenienza di accettare la transazione nei termini proposti autorizzando, pertanto, il legale dell'Ente ad abbandonare il giudizio di cui trattasi, nonchè ad esperire tutte le necessarie, ulteriori incombenze per formalizzare con la controparte la chiusura della vertenza inclusa la sottoscrizione congiunta della quietanza al fine del successivo introito degli assegni per le suindicate, rispettive quote di competenza;

Ritenuto di provvedere in merito;

Vista la deliberazione consiliare n. 71 del 22.12. 2004 e successive modificazioni, di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2005, Relazione Previsionale e Programmatica e Piano Triennale degli Investimenti;

Visto inoltre:
- l'art. 101 del D.P.R. n. 554/99;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;

A voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di prendere atto ed accettare la proposta transattiva della "Vittoria Assicurazioni" S.p.A. con sede a

Milano - Via Caldera, 21 parte convenuta nel giudizio promosso dal Comune avanti il Tribunale di Rimini, per l'escussione della polizza fidejussoria n. 190/071/00902794 di 212.249,87 Euro (L. 410.973.050) emessa in data 27.03.2001 dalla agenzia di Chieti della suddetta compagnia, quale cauzione definitiva ex art. 30 Legge n. 109/94 e s.m. in merito
al contratto d'appalto Rep. n. 19.257 del 7.05.2001, stipulato con la ditta "ICOP" s.r.l. di Pescara, risolto per colpa dell'appaltatore ex art. 119, 4 comma e segg.- D.P.R. n. 554/99, come citato in premessa;

- di dare atto che tale accordo prevede il pagamento a favore del Comune di Cattolica, a totale chiusura della succitata vertenza giudiziale dell'importo complessivo di Euro 90.000,00 di cui la quota parte di Euro 3.714,80 a titolo di saldo residuo delle spese legali a favore dell'Avv. Gaetano Rossi con studio in Rimini - Corso D'Augusto n. 100, già incaricato della difesa dell'Ente nelle modalità pure in premessa citate;

- di dare altresì atto che nell'ambito di detta transazione viene compensato a titolo risarcitorio il residuo credito di Euro 9.388,91 (IVA esclusa) determinato dalle risultanze di collaudo a favore della ditta "ICOP" s.r.l.;

- di autorizzare quindi il predetto legale a porre in essere tutte le necessarie incombenze per l'abbandono del giudizio di cui trattasi, nonchè a formalizzare la transazione in questione inclusa la sottoscrizione congiunta della quietanza al fine del successivo introito degli assegni per le rispettive quote di competenza;

- di autorizzare, pertanto, la parte convenuta ad emettere due distinti assegni di cui uno di Euro 86.285,20 a favore del Comune a titolo di capitale, interessi e rimborso spese oggetto di transazione e l'altro di Euro 3.714,80 a favore dell'Avv. Gaetano Rossi a titolo di saldo residuo delle proprie competenze (oneri inclusi) - accertamento n. 389 sul cap. 700.000 -.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.